



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 72 DEL 16/11/2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151 del Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre [...]. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno”*;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 come in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 11.05.2017, con particolare riferimento agli articoli da 5 a 10 che concernono la programmazione;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con precedente deliberazione consiliare, contenente, tra l'altro, gli Obiettivi di gestione delle società partecipate, il Programma triennale dei lavori pubblici, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

VISTI:

- l'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, in materia di principi e di equilibri di bilancio, ed i successivi artt. 164 e 165, che dispongono, rispettivamente, sulle caratteristiche e sulla struttura del bilancio;
- l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui gli enti locali adottano il bilancio di previsione finanziario redatto secondo lo schema recato dall'allegato 9 dello stesso decreto legislativo;
- i principi contabili generali o postulati, riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, nonché il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, riportato nell'allegato 4/1 del medesimo decreto legislativo;

VISTO altresì l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui al bilancio di previsione “armonizzato” - comprendente gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio - sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, ossia:

- a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa;
 - h) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- nonché i seguenti ulteriori documenti:
- i) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato, deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e della Legge 5 agosto 1978 n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - k) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO il D.M. 1 agosto 2019, recante modifiche al D.Lgs. 118/2011, ed, in particolare:

- l'art. 6, comma 1, che ha modificato parzialmente l'allegato 9 (schemi del bilancio di previsione) del D.Lgs. 118/2011 e lo ha integrato con i prospetti a/1), a/2) e a/3) concernenti, rispettivamente, gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, nonché con la Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione deficitarietà strutturale;
- l'integrazione del paragrafo 9.7 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, secondo cui i suddetti prospetti a/1), a/2) e a/3) devono essere redatti obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio preveda, rispettivamente, l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto;
- la Ragioneria Generale dello Stato, con la FAQ n. 42 pubblicata sul sito ARCONET, ha precisato che *"Un ente che non prevede l'utilizzo delle quote che compongono il risultato di amministrazione presunto e che pertanto non è tenuto a redigere gli allegati a/1 a/2 e a/3 non deve comprenderli nel proprio schema di bilancio e pertanto non devono essere inviati alla BDAP."*;

VISTO che al bilancio di previsione deve inoltre essere allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 ed al paragrafo 11 del relativo allegato 4/1, da predisporre secondo lo schema approvato con Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Interno;

VISTI:

- l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui *"[...] La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati [...]"*;
- l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui *"[...] La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie [...]"*;

VISTI gli schemi del Bilancio di previsione 2022-2024 (allegato "A") approvati con Deliberazione della G.C. n. 264 del 15.11.2021;

VISTI i prospetti di cui agli art. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011, acclusi al bilancio di previsione con funzione conoscitiva e riportanti la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati (allegato "A/1");

VISTE:

- la Deliberazione della G.C. n. 261 del 15.11.2021 con la quale sono state determinate le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Canone mercatale, introdotti dall'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 (allegato "B/1" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 259 del 15.11.2021 con la quale sono state determinate le misure dell'Imposta di soggiorno (allegato "B/2" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 260 del 15.11.2021 con la quale sono state determinate le tariffe extra-tributarie, i diritti e le altre entrate (allegato "B/3" parte integrante e sostanziale), rettificata con Deliberazione della G.C. n. 274 del 18.11.2021 (allegato "B/6" parte integrante e sostanziale);

- la Deliberazione del C.C. n. 17 del 30.04.2021 (allegato "B/4") con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) che, in mancanza di delibere modificative approvate entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2022, si intendono prorogate per tale esercizio;
- la Deliberazione del C.C. n. 28 del 29.06.2021 (allegato "B/5") con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) che, in mancanza di delibere modificative approvate entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2022, si intendono prorogate per tale esercizio;

VISTI altresì:

- il Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 23.07.2015 come in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 22.12.2018;
- il Regolamento sull'Imposta municipale propria (IMU), approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 09.07.2020;
- il Regolamento sulla Tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 10.07.2020;

DATO ATTO inoltre che:

- ai sensi della Deliberazione n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), il soggetto competente alla redazione e validazione del Piano economico-finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti è l'Autorità dell'A.T.O. "Toscana Costa";
- l'Autorità dell'A.T.O. "Toscana Costa" non ha ancora validato il P.E.F. per l'anno 2022 che costituisce il presupposto necessario per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);
- tenuto conto dei tempi istruttori e procedurali per la deliberazione delle tariffe della TARI, non appare possibile procedere all'approvazione delle stesse con atto propedeutico e collegato all'approvazione del bilancio di previsione;
- in tale contesto, lo schema del bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto nell'ipotesi di invarianza delle tariffe già in vigore nel 2021 e stanziando nella Parte Spesa, per il corrispettivo della gestione del servizio, un importo pari a quello stanziato nell'esercizio 2021;
- in mancanza di delibere modificative, si intendono prorogate le tariffe della TARI approvate per l'anno precedente, ossia determinate per l'anno 2021 con Deliberazione del C.C. n. 28 del 29.06.2021 in relazione al Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 10.07.2020;
- una volta redatto e validato dall'Autorità dell'A.T.O. "Toscana Costa" il P.E.F. del servizio per l'anno 2022, sulla base del metodo definito dall'ARERA, potrà essere presentata al Consiglio Comunale la proposta di delibera delle tariffe della TARI per l'anno 2022, a copertura integrale dei costi, per l'approvazione entro il termine eventualmente differito da norma statale, con collegata variazione di bilancio se necessaria;

DATO ATTO che tutte le deliberazioni ed i regolamenti con i quali sono determinate le misure delle varie entrate comunali, sia di natura tributaria che non tributaria, costituiscono parte integrante della manovra finanziaria dell'esercizio 2022 e sono indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione della G.C. n. 233 del 21.10.2021 è stata effettuata l'individuazione dei beni non strumentali suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;
- con Deliberazione della G.C. n. 219 del 07.10.2021 è stato adottato lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco annuale dei lavori 2022;
- con Deliberazione della G.C. n. 258 del 15.11.2021 è stata approvata, per l'anno 2022, la destinazione della quota vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, e dell'art. 208 del Codice della Strada;

VISTA l'allegata deliberazione consiliare con la quale si è provveduto alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

RICHIAMATO l'art. 6 ("Contabilizzazione IMU") del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *"Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. [...]"*;

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi 819-826, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), concernenti il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

- la Circolare n. 8 del 15 marzo 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali in merito alle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 243/2012;

VISTO altresì:

- la Nota integrativa al Bilancio di previsione (allegato "C");
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 ed al paragrafo 11 del relativo allegato 4/1, redatto secondo lo schema approvato con Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Interno (allegato "D");

CONSIDERATO che lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione è stato dimensionato, nelle previsioni del triennio, con riferimento al paragrafo 3.3 e all'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011, come diffusamente descritto nella Nota integrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 164, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, *"il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro"*;

VISTI:

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 del Comune di Pisa e il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Pisa dell'esercizio 2020, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.pisa.it;
- le risultanze dei rendiconti dei consorzi e i bilanci delle società di capitali, partecipate dal Comune, relativi all'esercizio 2020, integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.pisa.it) nella sezione "Enti partecipati";

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative, in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che il consiglio esercita sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni ed esterni in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione;

VALUTATA favorevolmente la manovra finanziaria e la programmazione triennale contenuta nel Bilancio di previsione nonché la coerenza della stessa con il Documento unico di programmazione;

RITENUTO che la presente programmazione di bilancio sia idonea:

- a definire le risorse necessarie per la realizzazione dei fini prestabiliti e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale;
- a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione, ed a condividerne le conseguenti responsabilità;

CONSIDERATO che le previsioni di bilancio sono state elaborate in base alla legislazione vigente e tenendo conto degli elementi informativi disponibili, ferma restando la necessità di modificare ed adeguare i documenti di programmazione e le deliberazioni in materia tributaria e tariffaria qualora risultassero non conformi alle disposizioni che risulteranno definitivamente vigenti per l'anno 2022, con particolare riferimento alla legge di bilancio ed alle norme ad essa collegate;

RITENUTO che la predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione in un momento antecedente all'inizio del primo esercizio di riferimento sia presupposto fondamentale per un corretto sviluppo del processo di programmazione e controllo, e dunque costituisca interesse prioritario dell'Ente ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria (allegato "E"), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento di contabilità;

VISTO il parere reso dalla IV Commissione consiliare a seguito dell'esame dello schema del bilancio di previsione e dei relativi allegati;

Con votazione che riporta i seguenti risultati:

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati, contenente le risultanze finali di seguito riepilogate:

ENTRATE	Previsioni di competenza			SPESE	Previsioni di competenza		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	1.747.496,00	1.743.639,00	1.743.639,00				
Tit. 1 - Entrate correnti tributarie	84.693.662,00	84.728.560,00	84.909.519,00	Tit. 1 - Spese correnti	127.155.022,00	125.018.651,00	124.949.268,00
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	5.643.931,00	5.643.931,00	5.643.931,00	- di cui FPV	1.743.639,00	1.743.639,00	1.743.639,00
Tit. 3 - Entrate extratributarie	37.672.901,00	35.260.120,00	35.260.120,00				
Tit. 4 - Entrate in c/capitale	129.478.829,39	16.939.367,00	10.976.046,00	Tit. 2 - Spese in c/capitale	136.934.574,39	15.573.630,00	10.752.390,00
Tit. 5 - Riduzione di attività finanziarie	8.809.488,00	0,00	0,00	- di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Tit. 3 - Incremento di attività finanziarie	8.012.000,00	0,00	0,00
				- di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Tot. Entrate finali	266.298.811,39	142.571.978,00	136.789.616,00	Tot. Spese finali	272.101.596,39	140.592.281,00	135.701.658,00
Tit. 6 - Accensione di prestiti	8.000.000,00	0,00	0,00	Tit. 4 - Rimborso di prestiti	3.944.711,00	3.723.336,00	2.831.597,00
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	Tit. 5 - Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 - Entrate per servizi c/terzi e partite di giro	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Tit. 7 - Spese per servizi c/terzi e partite di giro	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TOT. ENTRATE	316.046.307,39	184.315.617,00	178.533.255,00	TOT. SPESE	316.046.307,39	184.315.617,00	178.533.255,00

- 2) di riservarsi di approvare, sulla base del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 validato dall'Autorità dell'A.T.O. "Toscana Costa" secondo il metodo definito dall'ARERA, le conseguenti tariffe della TARI a copertura integrale dei costi, deliberando entro il termine eventualmente differito da norma statale, unitamente a collegata variazione di bilancio se necessaria;

- 3) di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2022-2024 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra finanziaria 2022, le modifiche ed integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore nell'anno 2022, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- 4) di dare atto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato quale parte integrante del D.U.P., è da intendersi allegato alla presente deliberazione seppure ad essa non materialmente accluso;
- 5) di pubblicare il Bilancio di previsione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 6) di trasmettere il Bilancio di previsione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della Legge 196/2009 con le modalità stabilite dal D.M. 12 maggio 2016.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'esigenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di evitare i rallentamenti e le difficoltà che deriverebbero dall'esercizio provvisorio e, in tal modo, concorrere al buon andamento dell'azione amministrativa;

Con votazione che riporta i seguenti risultati

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

—